

REGOLAMENTO (CEE) N. 3695/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1990****che fissa il massimale indicativo per l'importazione di olio d'oliva in Portogallo per il periodo dal 26 novembre al 31 dicembre 1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 249 dell'atto di adesione, l'olio d'oliva è soggetto al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che l'articolo 251 dello stesso atto dispone che, in linea di massima, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione venga elaborato un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo di olio d'oliva; che il massimale indicativo fissato si basa su siffatto bilancio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3501/90 del Consiglio⁽³⁾ ha disposto il ritiro dell'olio d'oliva dall'elenco dei prodotti soggetti all'MCS in Portogallo; che occorre quindi stabilire il massimale indicativo per le importazioni del mese di dicembre 1990;

considerando che, per assicurare al maggior numero di operatori un approvvigionamento minimo per il loro fabbisogno immediato, è opportuno prevedere che ogni operatore possa presentare offerte soltanto per un certo quantitativo massimo; che, al fine di evitare eventuali elusioni della disposizione e di conseguenza un accaparramento dei quantitativi messi in vendita da parte di un numero ridotto di operatori, occorre prevedere che soltanto gli operatori riconosciuti possano partecipare a tale ripartizione dei quantitativi destinati all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha stabilito per i vari settori agricoli le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi; che alcune modalità specifiche del settore dei grassi sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1634/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dalregolamento (CEE) n. 2439/89⁽⁶⁾; che, considerata l'attuale situazione di mercato dell'olio d'oliva in Portogallo, è opportuno prevedere, per il periodo dal 26 novembre al 31 dicembre 1990, alcune modalità particolari di applicazione di tale meccanismo per meglio gestire le importazioni in questo paese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510 00 proveniente dagli altri Stati membri è fissato per il periodo compreso tra il 26 novembre e il 31 dicembre 1990 a 3 000 t.

Qualora le domande di titoli MCS vertano su quantitativi superiori a quello sopra indicato, la Commissione autorizza gli Stati membri interessati a rilasciare i titoli stessi proporzionalmente alla quantità disponibile.

Articolo 2

Sono ammissibili soltanto le domande di titoli MCS presentate da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e a tale titolo sia iscritta alla data del 31 ottobre 1990 in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ogni offerente inoltre può presentare soltanto domande per un quantitativo massimo di 500 t.

La validità dei titoli MCS è limitata al 31 dicembre 1990.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, i diritti derivanti dal titolo MCS non sono trasmissibili durante il periodo di validità del titolo MCS.

Articolo 3Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 231 del 9. 8. 1989, pag. 5.